 COMUNE DI MARSICOVETERE

**CONTRATTO INTEGRATIVO**

CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2019

COMUNE DI MARSICOVETERE

COMUNE DI MARSICOVETERE

**CONTRATTO INTEGRATIVO**

L’anno 2023 addì 24 del mese di luglio previa convocazione prot. n. 13161 del 13/07/2023 presso l’Ufficio Tecnico si riunisce la delegazione trattante di **parte pubblica** composta da:

Segretario Comunale Dott. Gerardo Luongo- Presidente;

Ing. Giovanni Dammiano – Responsabile dell’area Tecnica/LL.PP;

Dott. Palmino Fiore –Responsabile dell’area Amministrativa/Contabile;

Dott.ssa Teresa Orlando –Responsabile dell’’area Commercio/Attività Produttive;

Dott.ssa Maria Teresa Merlino –Responsabile dell’area Ufficio di Piano Ambito 4;

Dott. Michele Petrone -Responsabile Area Vigilanza;

**Sono presenti le Rappresentanze Sindacali:**

**C.I.S.L**: nella persona del Dott.

**C.G.I.L**: nella persona del Dott.

**U.I.L.:** nella persona del Dott.

**Sono altresì presenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie Aziendali (RSU**):

Sig. Giuseppe Gambioli;

Geom. Sisto Magalotti;

Sono assenti benché regolarmente invitati:

Verbalizza la dipendente comunale Sig.ra Rosa Maria Francolino.

Le parti prendono in esame la bozza di contratto decentrato e dopo ampia discussione la sottoscrivono in segno di approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto

La parte pubblica:

Segretario Comunale Dott. Gerardo Luongo- Presidente

Ing. Giovanni Dammiano – Responsabile dell’area Tecnica/LL.PP

Dott. Palmino Fiore –Responsabile dell’area Amministrativa/Contabile

Dott.ssa Teresa Orlando –Responsabile dell’’area Commercio/Attività Produttive

Dott.ssa Maria Teresa Merlino –Responsabile dell’area Ufficio di Piano Ambito 4

Dott. Michele Petrone -Responsabile Area Vigilanza

Parte Sindacale:

RSU Aziendale

Sig. Giuseppe Gambioli;

Geom. Sisto Magalotti;

**Rappresentanze Sindacali:**

**C.I.S.L**: Dott.

**C.G.I.L**: Dott.

**U.I.L.:** Dott.

INDICE

**CONTRATTO INTEGRATIVO**

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e obiettivi

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Durata – Revisione

Art. 4 Tempi, modalità e procedure di verifica sull’attuazione del CCI

Art. 5 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Art. 6 Fondo risorse decentrate

Art. 7 Utilizzo del Fondo risorse decentrate

Titolo II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRA LE DIVERSE MODALITA’ DI UTILIZZO

Art. 8 Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate disponibili

Titolo III - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE

Art. 9 Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla *performance* (art. 7, comma 4, lett. b), CCNL 16 novembre 2022)

Art. 10 Differenziazione del premio individuale (art. 81 CCNL 16 novembre 2022)

Titolo IV – DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE

Art. 11 Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche all’interno delle aree (art. 14 CCNL 16 novembre 2022)

Titolo V – INDIVIDUAZIONE MISURE E CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DELLE

INDENNITA’ CONTRATTUALI

Art. 12 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018)

Art. 13 Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16 novembre 2022)

Titolo VI - CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 14 Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 15 Risparmi derivanti dall’attuazione dei Piani di razionalizzazione

Art. 16 Risorse correlate ai “servizi conto terzi”

Art. 17 Incentivo economico per il personale impiegato in attività di docenza

Titolo VII - CRITERI GENERALI PER L’ATTIVAZIONE DI PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO

Art. 18 Welfare integrative (art. 82 CCNL 16 novembre 2022)

Titolo VIII - DISPOSIZIONI CORRELATE ALL’ORARIO DI LAVORO

Art. 19 Reperibilità (art. 24 CCNL 21 maggio 2018)

Art. 20 Turnazione e modalità per la riduzione dell’orario dei lavoratori turnisti (art. 30 CCNL 16 novembre 2022)

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 21 | Lavoro straordinario (art. 32 CCNL 16 novembre 2022) |
| Art. 22 | Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 53 CCNL 21 maggio 2018) |
| Art. 23 | Banca delle ore (art. 33 CCNL 16 novembre 2022) |
| Art. 24 | Flessibilità dell’orario di lavoro (art. 36 CCNL 16 novembre 2022) |
| Art. 25 | Orario multiperiodale (art. 31 CCNL 16 novembre 2022) |
| Art. 26 | Servizio mensa e buono pasto (art. 35 CCNL 16 novembre 2022) |

**Titolo IX – PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

Art. 27 Indennità di servizio esterno (art. 100 CCNL 16 novembre 2022)

Art. 28 Indennità di funzione (art. 97 CCNL 16 novembre 2022)

Art. 29 Prestazioni del personale in occasione di attività e iniziative di carattere privato

**Titolo X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Art. 30 Criteri per il conferimento, la revoca, la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione.

Art. 31 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ (art. 7, comma 4, lett. v), CCNL 16 novembre 2022)

**Titolo XI – DISCIPLINE PARTICOLARI**

Art. 32 Innovazioni tecnologiche e formazione

Art. 33 Misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 7, comma 4, lett. m), CCNL 16 novembre 2022)

**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito anche CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito anche CCNL) demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dagli stessi CCNL.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali in servizio presso il Comune di Marsicovetere, con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi incluso il personale comandato o distaccato.

Art. 3

Durata - Revisione

1. Il presente CCI ha durata triennale, dal giorno successivo alla data di stipulazione sino al 31.12.2025. Esso sostituisce e disapplica ogni precedente accordo integrativo sottoscritto anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti - con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata - almeno sei mesi prima della scadenza.
2. In caso di disdetta, le disposizioni del presente CCI rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto Collettivo Integrativo.
3. Le parti si impegnano a riaprire le trattative sui contenuti del presente accordo negoziale, durante il periodo di efficacia del medesimo, qualora dovesse essere stipulato un nuovo CCNL recante una diversa disciplina su uno o più istituti demandati alla contrattazione collettiva integrativa. In tal caso, le parti si impegnano a incontrarsi entro un mese dalla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Per quanto specificamente attiene alla destinazione e ai criteri di ripartizione delle risorse decentrate, il CCI ha durata annuale.

Art. 4

Tempi, modalità e procedure di verifica sull’attuazione del CCI

1. La delegazione trattante si riunisce periodicamente - di norma con cadenza semestrale, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto – al fine di verificare l’attuazione degli istituti normativi ed economici disciplinati dal presente CCI.

Art. 5

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta indicando una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto.

Art. 6

Fondo risorse decentrate

1. La determinazione annuale del Fondo risorse decentrate, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 79 del Ccnl Funzioni locali del 16.11.2022, è di esclusiva competenza dell’ente.

2. Il Fondo verrà costituito con determinazione del responsabile del servizio, secondo le direttive emanate dalla giunta.

3. La costituzione del fondo, anche provvisoria, propedeutica all’avvio del negoziato compatibilmente con deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno ed è oggetto di tempestiva informazione alle OO.SS. affinché si avvii, entro tale data, la sessione negoziale finalizzata alla definizione dei criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili, tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 5 del presente CCI.

4. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), le parti convengono sulla opportunità di incrementare annualmente, le risorse di parte variabile finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti di cui all’art. 79 comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Tali risorse saranno ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021, prendendo in considerazione il fondo delle risorse decentrate nella sua interezza (parte stabile e parte variabile) senza depurarlo da eventuali compensi per specifiche disposizioni di legge e le risorse stanziate ai sensi dell’art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione.

5. (Per gli Enti con progetti del PNRR) Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, nel caso in cui l’ente rispetti i requisiti, previsti all’art. 8 comma 4 del Decreto Legge n. 13/2023 e smi. le parti concordano di incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare della componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, in misura del 5% della componente stabile del fondo certificato nel 2016.

6. L’incremento del fondo di parte variabile potrà avvenire anche con risparmi di parte stabile dei fondi di salario accessorio degli esercizi finanziari precedenti **nonché con i risparmi del lavoro straordinario.**

7. L’ente, in ossequio ai principi generali di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, su richiesta della delegazione trattante di parte sindacale procederà ad illustrare le modalità di quantificazione delle risorse con particolare riferimento alle nuove voci di incremento di parte stabile previste dall’articolo 79 comma 1 lettere b) d) e comma 1 bis del CCNL 16.11.2022 che non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

Art. 7

Utilizzo del Fondo risorse decentrate

1. Le risorse del Fondo di cui all’art. 4 annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:

* erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa
* erogazione dei premi correlati alla performance individuale
* indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis del CCNL del Ccnl 16 novembre 2022
* indennità di turno
* indennità di reperibilità
* indennità per attività prestata in giorno festivo ai sensi dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000
* indennità per specifiche responsabilità secondo la disciplina di cui all’art. 84 del Ccnl 16 novembre 2022
* indennità di funzione di cui all’art. 97 del Ccnl 16 novembre 2022
* indennità di servizio esterno di cui all’art.100 del Ccnl 16 novembre 2022
* compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi ISTAT di cui all’art. 70-ter del CCNL 21.05.2018 che, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e da consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017
* compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
* differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili
* “assegno ad personam” , attribuito in caso di progressione verticale qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore al trattamento tabellare dell’area di destinazione
* risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 82 CCNL del 16.11.2022
* Incentivi economici del personale educativo – scolastico per attività ulteriori rispetto al calendario scolastico
* Incentivi economici per il personale utilizzato in attività di docenza

2. Le risorse variabili annualmente rese disponibili sono destinate almeno per il 30% alla performance individuale (art. 80 comma 3 CCNL 2019-2021)

3. Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del CCNL 16.11.2022 non rientrano nel vincolo di destinazione di cui al comma precedente le risorse finalizzate a compensare l’indennità condizioni di lavoro, l’indennità di funzione e di servizio esterno, nonché quelle derivanti da specifiche disposizioni di legge, compresi i compensi ISTAT previsti dall’art. 70 ter del CCNL 21.5.2018

Titolo II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRA

LE DIVERSE MODALITA’ DI UTILIZZO

Art. 8

Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate disponibili

1. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa, definite annualmente ai sensi dell’art. 79 del CCNL 2019-2021, vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste dall’art. 80, comma 2, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del Fondo previsto dall’art. 80, comma 3, del ridetto
2. CCNL 2019-2021, secondo i criteri generali riportati nei commi seguenti.
3. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono ripartite annualmente, previo accordo tra le parti negoziali, secondo i seguenti criteri generali:
4. corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative, nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
5. riferimento al numero e alla professionalità delle risorse umane disponibili;
6. necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
7. rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

In relazione a quanto previsto nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato – per quanto di competenza - dagli organi di governo dell'Ente, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:

1. i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, senza alcun appiattimento retributivo;
2. le risorse decentrate - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* - sono ripartite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori *performance*;
3. la premialità è sempre da ricondursi a effettive e misurate situazioni in cui, dalla prestazione lavorativa del dipendente, discende un valore aggiunto conseguito in relazione alle funzioni istituzionali ed erogative, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni dell’Ente;
4. il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della *performance*, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali:

* la programmazione/pianificazione strategica da parte dell'Amministrazione;
* la programmazione operativa e gestionale;
* la definizione di piani di lavoro individuali e/o progetti specifici, in una logica di partecipazione e condivisione;
* la predeterminazione e conoscenza, da parte dei dipendenti, degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione;
* il monitoraggio e confronto periodico, la verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti; - i controlli e la validazione sui risultati, con conseguente misurazione e valutazione della *performance* individuale e, ove richiesto, con esame dei giudizi in contraddittorio;

e) la *performance* individuale è rilevata e apprezzata in ragione delle seguenti componenti:

raggiungimento degli obiettivi assegnati e analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale.

1. Le risorse destinate alla *performance* organizzativa e individuale vengono erogate secondo le modalità e i criteri stabiliti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dall’Amministrazione.
2. La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall’Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante.
3. Una volta raggiunta la preintesa all’esito del negoziato tra Organizzazioni Sindacali, RSU e delegazione trattante di parte pubblica, la stessa viene sottoscritta dalle parti negoziali e sottoposta alla Giunta Comunale che, dopo aver acquisito il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria, delibera in merito all’autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCI.

Titolo III - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI

CORRELATI ALLA PERFORMANCE

Art. 9

Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla *performance*

(art. 7, comma 4, lett. b), CCNL 16 novembre 2022)

1. È costituito uno specifico *budget* di salario accessorio destinato all’applicazione del regime di premialità al personale dipendente.
2. Il *budget* di cui al precedente comma è definito ogni anno in sede di contrattazione integrativa.
3. Vengono valutati per il trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale, gli operatori che hanno prestato servizio nell’Ente per almeno 120 giorni lavorativi (o 4 mesi di calendario). Nella valutazione della *performance* individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.
4. Il dirigente/responsabile del Settore è tenuto a comunicare ai singoli dipendenti i contenuti della scheda di rilevazione, secondo il modello definito dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.
5. Ogni dirigente/responsabile, dopo aver eseguito la valutazione sulla base della metrica adottata dal Sistema di misurazione delle *performance*, comunica le valutazioni all’Ufficio personale dell’Ente, che provvede a suddividere le risorse stanziate tra tutti i dipendenti che non risultano titolari di incarichi di EQ.
6. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti/responsabili dei Settori sulla *performance* individuale del personale sono effettuate sulla base di quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle *performance*.
7. L’erogazione del premio della *performance* viene effettuata, salvo espresse deroghe indicate nel presente CCI, in unica soluzione annuale, di norma entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
8. Le economie di gestione che si verificano ad esito dell’applicazione del sistema di premialità nell’ambito del *budget* di salario accessorio all’uopo stanziato, sono destinate, nell’anno successivo, ad incrementare il Fondo risorse decentrate.

Art. 10

Differenziazione del premio individuale (art. 81 CCNL 16 novembre 2022)

1. Al 20% dei dipendenti che, relativamente alla *performance* individuale, conseguono la valutazione più elevata è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attributi al personale valutato positivamente, determinato applicando la seguente formula:

|  |  |
| --- | --- |
| Premi correlati alla performance individuale | € |
| Numero complessivo dipendenti valutabili |  |
| Media individuale dei compensi attribuibili ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. b) - performance individuale: premi correlati alla performance individuale/n. dipendenti | € |
| Numero dei dipendenti cui può essere attribuita la maggiorazione (20%) |  |
| Valore maggiorazione 30% della media individuale moltiplicata per n. dipendenti potenzialmente interessati dalla maggiorazione stessa – media individuale numero dipendenti: somma per maggiorazione | € |
| Somma a disposizione per valutazione performance individuale di tutti i dipendenti: somma iniziale dei premi correlati – somma per maggiorazione | € |

*L’art. 81, comma 3, del CCNL 2019-2021, demanda alla contrattazione integrativa la determinazione della “quota limitata massima di personale valutato” al quale la maggiorazione prevista dal presente articolo può essere attribuita.*

*In relazione a quanto stabilito dall’art. 81, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, per gli Enti che in sede di contrattazione integrativa abbiano correlato l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), dello stesso CCNL 2019-2021, al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’Ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili, la maggiorazione del premio individuale di cui sopra può essere fissata in un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.*

1. In caso di parità di punteggio, per l’assegnazione del premio individuale di cui al presente articolo si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
2. media delle valutazioni individuali annuali conseguite dai dipendenti nei due anni precedenti, o comunque delle ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico;
3. non aver mai conseguito la maggiorazione;
4. anzianità di servizio presso l’Ente.

Titolo IV – DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

Art. 11

Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche

all’interno delle aree (art. 14 CCNL 16 novembre 2022)

1**.** In relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, le parti definiscono come appresso i criteri per l’attribuzione al personale dipendente dei differenziali stipendiali di cui alla Tabella A dello stesso CCNL 2019-2021 (c.d. “progressioni economiche”):

1. le procedure per l’assegnazione dei differenziali stipendiali sono definite dal CCNL come “procedure selettive di area”. Le parti, conseguentemente, provvedono ogni anno – in sede di contrattazione integrativa - a quantificare distintamente e separatamente, per ciascuna delle quattro aree di inquadramento del personale del comparto (Operatori; Operatori esperti; Istruttori; Funzionari e della Elevata Qualificazione), l’ammontare delle risorse decentrate stabili destinate all’attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti assunti a tempo indeterminato;
2. possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Il suddetto requisito viene valutato con riferimento alla data effettiva di decorrenza dell’ultima progressione effettuata. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande relative alla procedura selettiva di area siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare. Se all’esito del procedimento viene comminata al dipendente una sanzione superiore alla multa, il dipendente stesso viene definitivamente escluso dalla procedura;

*A mente di quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, lett. a), del CCNL 2019-2021, il termine di cui sopra, fissato dallo stesso CCNL in tre anni, in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due anni o elevato a quattro anni*.

1. la procedura di selezione ha inizio con un avviso, da parte del dirigente/responsabile del Settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 30 (trenta) giorni;
2. i dipendenti interessati possono presentare, entro il termine riportato nell'avviso, apposita domanda. I candidati, nella domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, devono autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati;
3. i differenziali stipendiali sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri, in linea con quanto disposto dall’art. 14, comma 2, lett. e), del CCNL 16 novembre 2022:

a. *MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI* (art. 14, comma 2, lett. d) punto 1).

**Punteggio: 45% del totale.**

Il punteggio derivante dalla **media delle valutazioni del triennio** secondo le seguenti modalità:

media punti 100: punteggio da attribuirsi 45;

media da punti 99 a punti 90: punteggio da attribuirsi 40;

media da punti 89 a punti 80: punteggio da attribuirsi 30;

media da punti 79 a punti 70: punteggio da attribuirsi 20;

media da punti 69 a punti 60: punteggio da attribuirsi 10;

media da punti 59 a punti 50: punteggio da attribuirsi 5;

media da punti 49 in giù: nessun punteggio.

*Al punteggio in specie non può comunque essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale, in relazione a quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, lett. e), del CCNL 2019-2021.*

b. *ESPERIENZA PROFESSIONALE* (art. 14, comma 2, lett. d) punto 2), **punteggio del 40% del totale** 2). Per la valutazione di tale requisito si intende assegnare 2 punti per ogni anno di anzianità nel medesimo profilo professionale o equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale nella stessa o altra amministrazione del comparto, nonché nel medesimo o corrispondente profilo presso altre amministrazioni di comparti diversi, maturata a decorrere dall’ultimo differenziale stipendiale o progressione economica acquisito. Il numero massimo degli anni cui attribuire i punti 2 è di anni 20, per un massimo di punti 40;

*Al punteggio in parola non può comunque essere attribuito un peso superiore al 40% del totale, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 14, comma 2, lett. e), del CCNL 16 novembre 2022.*

c. *CAPACITA’ CULTURALI E PROFESSIONALI* (art. 14, comma 2, lett. d), punto 3). Titoli di studio, abilitazioni e attestazioni conseguite a seguito della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento, per un punteggio massimo di 12 punti secondo le seguenti modalità:

|  |  |
| --- | --- |
| C) CAPACITA’ CULTURALI E PROFESSIONALI (indicare peso residuo rispetto ai punti precedenti) | |
| Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall’ente | Esempio  Titoli di studio (il punteggio del titolo superiore ricomprende il punteggio del titolo inferiore):  Scuola dell’obbligo – punti 1;  Diploma di scuola secondaria triennale/quadriennale – punti 2;  Diploma di scuola secondaria quinquennale – punti 4;  Laurea triennale – punti 6;  Laurea Specialistica o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento – 8;  Laurea Triennale e in aggiunta altro titolo universitario (es. master/altra laurea/corso di specializzazione/dottorato di ricerca) o abilitazione professionale – punti 9;  Laurea Specialistica o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento e in aggiunta altro titolo universitario (es. master/altra laurea/corso di specializzazione/dottorato di ricerca) o abilitazione professionale – punti 10  Percorsi formativi acquisiti  Corsi di formazione **attivati dall’ente** con esame finale (punti 0,2 per corso per un massimo di punti 1)  Corso di formazione **attivato dall’ente** con attestato di frequenza (punti 0,1 con un massimo di punti 1) |

d. Numero di anni trascorsi dall’ultima progressione.

al dipendente che non ottiene un differenziale stipendiale o progressione economica da più di 6 anni, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% del punteggio totale conseguito secondo i criteri sopra riportati. Tale punteggio aggiuntivo concorre a formare il punteggio complessivo; i tre punti vengono attribuiti secondo le seguenti modalità:

da 8 anni in poi: punti 3

da 7 anni in poi: punti 2

da 6 anni in poi: punti 1

*Il punteggio aggiuntivo in specie, pur non obbligatorio, può essere definito – a mente delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. f), del CCNL 2019-2021 - in sede di contrattazione integrativa. Non può risultare superiore al 3% del punteggio complessivamente attribuito mediante applicazione dei criteri di cui sopra, e può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita ai dipendenti interessati.*

1. a parità di punteggio in graduatoria, viene data la precedenza, nell’ordine:
2. al dipendente che ha ottenuto il punteggio medio più elevato nel triennio precedente. In caso di ulteriore parità, viene preso in considerazione il punteggio medio più elevato riportato negli ultimi cinque anni;
3. al dipendente che da più anni non ha ottenuto un differenziale stipendiale o progressione economica;
4. al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessivamente reso nella Pubblica Amministrazione;
5. al dipendente più anziano di età;

*I criteri di cui sopra possono anche non essere definiti, oppure senz’altro modificati in sede di contrattazione integrativa, in forza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. g), del CCNL 16 novembre 2022.*

1. per ogni dipendente viene redatta una scheda di valutazione dalla quale sia desumibile la composizione del punteggio individuale. Il punteggio ottenuto da ciascun dipendente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi di cui alle lettere a.), b.), c.) del precedente punto e), oltre che – laddove ricorrano le condizioni - del punteggio aggiuntivo di cui al punto d) del presente articolo;
2. ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del punteggio riportato. In caso di opposizione, è stabilito un termine massimo di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, decorso il quale il dirigente/responsabile del Settore al quale il dipendente è assegnato decide in via definitiva;
3. qualora un dipendente valutato eccepisca errori od omissioni nelle valutazioni, entro un termine ulteriore di dieci giorni può richiedere una verifica al Segretario Comunale, il quale decide sul reclamo entro i successivi dieci giorni;
4. ai sensi dell’art. 14, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, le nuove progressioni economiche decorrono dal 1^ gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto in via definitiva il CCI che prevede l’assegnazione dei differenziali stipendiali.

2. Il numero massimo di “differenziali stipendiali”, che possono essere attribuiti a ciascun dipendente per tutto il periodo in cui permanga nella medesima area, e l’importo lordo, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità̀ come indicati nella Tabella A allegata al CCNL del 16.11.2022 è pari a:

* Funzionari ed elevata qualificazione: euro 1.600, numero massimo 6
* Istruttori: euro 750 numero massimo 5
* Operatori esperti: euro 650 numero massimo 5
* Operatori: euro 550 numero massimo 5

3. Per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell’Area degli Istruttori la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 del Ccnl, è incrementata di euro 350.

4. Per il personale della Polizia Locale, inquadrato nell’Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 del Ccnl è incrementata di euro 350, al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto.

5. Per il personale iscritto ad ordini e albi professionali, la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 del Ccnl, è incrementata di euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di euro 200, per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ, al fine di compensare la specifica professionalità̀ richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Titolo V – INDIVIDUAZIONE MISURE E CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA’ CONTRATTUALI

Art. 12

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018)

1. Gli enti corrispondono un’unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori.

2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

* prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri dipendenti con analoghe mansioni;
* prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri lavoratori con analoghe mansioni;
* prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri dipendenti con analoghe mansioni;

3. La presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.

4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro proprie del profilo di inquadramento.

5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

6. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

* utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
* attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
* attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;

7. La predetta indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale.

8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo il profilo di inquadramento

9. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

10. Si individuano i fattori implicanti maneggio valori come segue:

* ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

11. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili;

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

IPOTESI

|  |
| --- |
| 12. L’ indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro …. come segue:  a)   personale esposto a rischio € \_\_\_\_/giorno  b)   personale esposto a disagio € \_\_\_\_/giorno  c)   personale con funzioni di agente contabile:  c.1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € …….. : € \_\_\_\_/giorno  c.2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € ed €…: € \_\_\_\_/giorno  c.3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre €……….: € \_\_\_\_/giorno  qualora al personale competa l’indennità  di cui alle lettere a) e b) € \_\_\_\_/giorno  qualora al personale competa l’indennità  di cui alla lettere a) b) c.1) € \_\_\_\_/giorno  qualora al personale competa l’indennità  di cui alle lettera a) b) c.2) € \_\_\_\_/giorno  qualora al personale competa l’indennità  di cui alle lettere a) b) c.3) € \_\_\_\_/giorno |

Art. 13

Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16 novembre 2022)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 84, comma 2, del CCNL 2019-2021, le indennità per le specifiche responsabilità possono essere riconosciute a dipendenti inquadrati nelle aree Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che non risultino titolari di incarichi di EQ, per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità di seguito indicate**,** fino a un massimo di €. 3.000,00 lordi annui individuali, elevabile a €. 4.000,00 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, non titolare di incarichi di EQ.
2. In riferimento a quanto previsto dall’art. 84 del CCNL 16 novembre 2022, possono essere conferite ai dipendenti posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità dai competenti dirigenti/responsabili di Settore, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la razionalizzazione e ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. L’atto di conferimento dell’incarico di specifica responsabilità deve essere scritto e adeguatamente motivato. Deve essere formalmente trasmesso al dipendente che, nel restituirlo firmato, ne prende visione e lo accetta.

|  |
| --- |
| *In relazione a quanto riportato nell’orientamento applicativo ARAN CFL 138 l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui trattasi “deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento”, e non è da ritenere percorribile l’ipotesi di far retroagire le condizioni legittimanti l’attribuzione del compenso relativo all’indennità in oggetto* |

1. Le fattispecie alle quali i dirigenti/responsabili di Settore devono fare riferimento, per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, sono le seguenti:
2. responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità, che necessitano dell’ausilio di più professionalità;
3. responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione fasica;
4. coordinamento di risorse umane;
5. responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.lgs. n. 36/2023, purché tali funzioni risultino formalmente assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati;
6. attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
7. gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
8. responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese.

5. L’importo dell’indennità è proporzionato secondo i seguenti criteri, di natura quantitativa e qualitativa:

1. importo sino ad Euro 4.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) tutte le condizioni di cui al comma precedente;
2. importo sino ad Euro 3.500,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno cinque delle condizioni di cui al comma precedente;
3. importo sino ad Euro 3.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’ ***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) quattro delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti dell’***AREA DEGLI***

***ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano almeno sei delle condizioni di cui al comma precedente;

1. importo sino ad Euro 2.500,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** quando ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) tre delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti dell’***AREA DEGLI ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano almeno quattro, ma non più di cinque, delle condizioni di cui al comma precedente;
2. importo sino ad Euro 2.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano due delle condizioni di cui al comma precedente, per quelli dell’***AREA DEGLI ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano tre delle condizioni di cui al comma precedente, per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI*** per i quali ricorrano almeno quattro delle condizioni di cui al comma precedente;
3. importo sino ad Euro 1.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorra una delle condizioni, per quelli dell’***AREA DEGLI ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano due delle condizioni, per quelli dell’***AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI*** per i quali ricorrano tre delle condizioni e per quelli dell’***AREA DEGLI OPERATORI*** per i quali ricorrono almeno quattro delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Il riconoscimento del compenso in parola viene effettuato per ciascuno dei dipendenti interessati dal rispettivo dirigente/responsabile del Settore di assegnazione, sulla base delle risorse assegnate in sede di contrattazione integrativa, con l’adozione di apposito atto formale.
5. In caso di attivazione di nuove nomine, ferma restando la competenza esclusiva dei dirigenti/responsabili di Settore in merito all'adozione dell'atto, questi ultimi sono comunque tenuti a verificare in via preliminare la disponibilità – a carico del Fondo risorse decentrate – delle necessarie risorse, in relazione a quanto stabilito dal CCI.
6. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dalla data di stipula del contratto integrativo, non sono frazionabili - anche nel caso di dipendenti assunti *part-time* - e vengono erogate mensilmente. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni lavorativi), nel caso di assunzione e/o cessazione in corso d’anno. È prevista, di norma annualmente, la verifica da parte del dirigente/responsabile del Settore interessato del permanere delle condizioni che hanno portato al riconoscimento delle specifiche responsabilità.

Riepilogo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Area** | **Importo/Criteri art. 10, comma 4** | | | | | |
| ***€ 4.000,00*** | ***€ 3.500,00*** | ***€ 3.000,00*** | ***€ 2.500,00*** | ***€ 2.000,00*** | ***€ 1.000,00*** |
| ***FUNZIONARI ED EQ*** | 7 o più | Tra 5 e 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ***ISTRUTTORI*** | --- | --- | 6 | Tra 4 e 5 | 3 | 2 |
| ***OPERATORI***  ***ESPERTI*** | --- | --- | --- | --- | Almeno 4 | 3 |
| ***OPERATORI*** | --- | --- | --- | --- | --- | Almeno 4 |

Titolo VI – CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 14

Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge

1. Rientrano nella presente fattispecie i seguenti istituti finalizzati - sulla base di specifiche disposizioni di legge - all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale interessato:

1. compensi derivanti da accordi di collaborazione ex art. 43 della Legge n. 449/1997, nel limite del 50% delle somme introitate, da distribuire tra i soggetti che hanno concorso all’attività oggetto di sponsorizzazione o della convenzione di collaborazione;
2. incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023. Le parti, in proposito, si danno vicendevolmente atto che le relative risorse saranno ripartite fra il personale addetto secondo quanto stabilito in apposito Regolamento dell’Ente;
3. compensi per attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, e s.m.i. (per sentenze favorevoli con spese a carico della controparte o con compensazione delle spese);
4. compensi derivanti dalle sentenze favorevoli con liquidazione delle spese in favore dell’Ente, per le attività svolte dai dipendenti abilitati dinanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 437/1996, e s.m.i.; compensi per progetti finalizzati per condono edilizio secondo le disposizioni della Legge 326/2003: ai sensi dell’Art. 6 del CCNL 95/2006;
5. incentivi per le attività di accertamento IMU e TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018: le parti prendono atto che le relative risorse vengono ripartite fra il personale addetto secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento dell’Ente*;*
6. compensi per le prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. Per tali finalità sono riconosciuti compensi che confluiscono nel Fondo risorse decentrate, i cui oneri trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge;
7. proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli artt. 142 e 208 Codice della Strada per la quota di proventi contravvenzionali (accertati ed incassati nello stesso esercizio finanziario) eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, da utilizzare per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale
8. Le risorse relative ai compensi previsti dal presente articolo trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento, confluiscono nel Fondo risorse decentrate e sono distribuite secondo quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni di legge e dai Regolamenti dell’Ente.

1. Gli incentivi di cui al precedente comma 1, vengono erogati ai dipendenti interessati – subordinatamente all’effettivo stanziamento in bilancio delle corrispondenti risorse - con atto del dirigente/responsabile del Settore interessato. In proposito le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g), del CCNL 2019-2021, i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche disposizioni di legge operino il rinvio alla contrattazione collettiva, saranno oggetto di apposite sessioni di contrattazione integrativa.

Art. 15

Risparmi derivanti dall’attuazione dei Piani di razionalizzazione

|  |
| --- |
| Qualora nel Fondo di parte variabile confluiscano risorse certificate derivanti dai piani di razionalizzazione si consiglia di valutare l’inserimento di una clausola nella quale si specifica che tali risorse (escluse dal tetto ex art. 23 coma 2 d-lgs. 75/2017), nella quota parte decisa in contrattazione integrativa, sono prioritariamente destinate al welfare integrativo (v. commi 3 e 4) |

1. Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 2016- 2018, richiamato dall’art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 2019-2021 le risorse decentrate di parte variabile possono essere incrementate, annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento delle economie aggiuntive derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del D. L. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011.

2. I piani di cui al comma 1, oggetto di informativa alle OO.SS., devono essere adottati o modificati entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il 50 per cento dell’importo di cui al comma 1 è destinato alla erogazione della performance individuale mentre, la restante quota, negli importi definiti in sede di contrattazione integrativa, sarà prioritariamente destinata al finanziamento delle misure di Welfare integrativo

4. Per l’anno 2023 le parti convengono di destinare il al finanziamento delle misure di Welfare integrativo di cui all’art. 36 del presente CCI il ….. % delle risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo.

5. Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 67, comma 3, lettera b) CCNL-2018, confermato dall’art. 79, comma 2, lettera a) CCNL-2022, nell’anno successivo a quello in cui si sono realizzati i risparmi, previa certificazione dell’organo di revisione.

Art. 16

Risorse correlate ai “servizi conto terzi”

1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori

economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, l’amministrazione stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni dirette a fornire, a titolo oneroso,consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; eroga prestazioni dietro corresponsione di un contributo da parte dell’utenza.

2. Le risorse derivanti da tali istituti sono annualmente destinabili al salario accessorio del personale non dirigente ad incremento della parte variabile dei fondi (risorse ex art. 67 c. 3 lett. a CCNL 21/5/2018 richiamato dall’art. 79 comma 2 lettera a) CCNL 16.11.2022), secondo le percentuali definite nel regolamento comunale e saranno ripartite in sede di accordo economico annuale sui criteri di ripartizione del Fondo.

Art. 17

Incentivo economico per il personale impiegato in attività di docenza

1. Gli enti possono individuare, all’interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale.

2. In tale ipotesi le parti convengono che al personale utilizzato in attività di docenza è erogato per ciascuna sessione formativa superiore alle 50 ore un incentivo economico pari ad euro 1.000,00 con relativi oneri a carico del Fondo, esclusivamente a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. c) del Ccnl 16.11.2022 (risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti).

**Titolo VII – CRITERI GENERALI PER L’ATTIVAZIONE DI**

PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO

Art. 18

Welfare integrativo (art. 82 CCNL 16 novembre 2022)

1. Con il *welfare* integrativo una parte della retribuzione variabile, in un sistema di *flexible benefit*, è integrata con servizi interni offerti al dipendente. Così i *benefit* rappresentano il terzo pilastro della retribuzione, complementare allo stipendio base e ai tradizionali sistemi di incentivazione.
2. Annualmente, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 82 del CCNL 2019-2021 e su richiesta della delegazione di parte pubblica, delle Organizzazioni Sindacali e/o della RSU, potranno essere attivate forme di *welfare* aziendale.

Le misure attivate riguardano:

- Iniziative di sostegno al reddito della famiglia (Indicare per ciascuna misura il limite di importo rimborsabile, la modalità di presentazione della documentazione richiesta etc..)

* Spese sostenute per gravi malattie del coniuge o del convivente stabile e dei figli
* Spese ber abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico
* Sussidio per perdita di occupazione del coniuge o convivente
* Rimborso spese per centri estivi nei periodi di chiusura scolastica per figli a carico fino a 12 anni
* Rimborso spese per assistenza genitori anziani o suoceri non autosufficienti
* Spese per assistenza a figli portatori di handicap
* Spese funerarie per decesso del coniuge o convivente
* Etc..
* Supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli
* Rimborso rette asili nido e scuole dell’infanzia per figli a carico
* Assegni o premi di merito
* Rimborso spese per libri scolastici, viaggi studio etc.. di figli a carico
* Rimborso rette universitarie o per percorsi formativi post-universitari
* Etc….
* Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.
* Contributo per iscrizione a corsi a corsi di lingua
* Etc..
* Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.
* Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

3. Per una migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, l’ente si impegna a valutare la possibilità di associarsi in convenzione con altri enti ovvero ad aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VIII – DISPOSIZIONI CORRELATE ALL’ORARIO DI LAVORO

Art. 19

Reperibilità (art. 24 CCNL 21 maggio 2018)

1. Per le aree di pronto intervento individuate dall’Ente, mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale, è istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di Euro 13,00 per 12 ore al giorno.

*L’art. 24, commi 1 e 4, del CCNL 2016-2018, stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità, per il quale è stabilito un compenso di Euro 10,33 per 12 ore al giorno che, in sede di contrattazione integrativa, può essere elevato fino a un massimo di Euro 13,00.*

1. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 79 del CCNL 20192021. L’importo di cui al precedente comma 1 è raddoppiato nel caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato è tenuto a raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. L’Ente assicura la rotazione tra più soggetti, possibilmente su base volontaria. In caso di obiettiva necessità correlata all’organizzazione del servizio, ciascun dipendente coinvolto nel servizio di pronta reperibilità può essere messo in reperibilità dal proprio dirigente/responsabile di Settore anche per più di 6 volte in un mese, fino ad un massimo di 15 volte nel bimestre, assicurando in ogni caso la rotazione tra più soggetti, anche volontari.

*L’art. 24, comma 4, del CCNL 2016-2018, stabilisce che le parti negoziali, in sede di contrattazione integrativa, possono incrementare il limite stabilito dall’art. 24, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022 (massimo nn. 6 turni di reperibilità al mese per ciascun dipendente). La seconda parte delle disposizioni di cui al presente comma 4, pertanto, può essere inserita nel CCI subordinatamente alla disponibilità, in sede negoziale, delle Organizzazioni Sindacali e della RSU.*

1. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
2. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, e dell’art. 33 del CCNL 16 novembre 2022 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al precedente comma 1.
3. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000 e verrà corrisposto la retribuzione giornaliera maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire non oltre il bimestre successivo.
4. Per i turni oltre le 6 volte nel mese, l’indennità di reperibilità viene incrementata a Euro 13,00 per ogni 12 ore al giorno.

*Come sopra accennato, l’art. 24, comma 4, del CCNL 2016-2018, stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità, per il quale è stabilito un compenso di Euro 10,33 per 12 ore al giorno che, in sede di contrattazione integrativa, può essere elevato fino a un massimo di Euro 13,00. L’incremento dell’indennità di reperibilità, nell’ipotesi di cui al precedente comma 8, può pertanto essere previsto nel CCI subordinatamente alla disponibilità, in sede negoziale, delle Organizzazioni Sindacali e della RSU.*

Art. 20

Turnazione e modalità per la riduzione dell’orario dei lavoratori turnisti

(art. 30 CCNL 16 novembre 2022)

1. In relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente e mediante l’adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’Ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
4. la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
5. l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
6. all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
7. i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
8. per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
9. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. In ogni caso le parti concordano che il limite mensile di dieci turni possa elevarsi a giorni dodici (12) solo nel caso di imprevedibili e urgenti necessità comprese le calamità naturali che richiedono misure a tutela della pubblica incolumità e di sicurezza dei cittadini.
10. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta un’indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
11. turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del

10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c), del CCNL 2019-2021;

1. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c), del CCNL 2019-2021;
2. turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c), del CCNL 2019-2021;
3. turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c), del CCNL 2019-2021.
4. L’indennità di cui al precedente comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art.

79 del CCNL 16 novembre 2022.

1. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4, del CCNL 2019-2021 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.
2. Rispetto ai casi previsti dall’art. 30, comma 8 e – su richiesta del dipendente interessato – dall’art. 36, comma 4, del CCNL 2019-2021, sono individuate le seguenti, ulteriori ipotesi di esenzione dal turno notturno, collegate:

* a particolari patologie certificate a carico del dipendente;
* alla presenza nel nucleo familiare del dipendente di figli (almeno due) tutti di età inferiore ad anni

8;

*Le ipotesi di esenzione di cui sopra sono indicate a titolo esemplificativo, e possono ovviamente essere modificate e/o integrate dalle parti negoziali in sede di contrattazione integrativa*.

Art. 21

Lavoro straordinario (art. 32 CCNL 16 novembre 2022)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL 1^ aprile 1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente/responsabile del Settore titolare dell’incarico di EQ, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione
3. In sede di prima applicazione, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono particolari esigenze organizzative, tali da dover elevare l’arco temporale di 6 mesi su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie, comprensive del lavoro straordinario, previsto dall’art. 29, comma 2, del CCNL 2019-2021. A tale riguardo, laddove una o più strutture organizzative interne dovessero rappresentare esigenze organizzative che richiedano un aumento di tale arco temporale, sarà attivata apposita sessione contrattuale.
4. Parimenti, le parti si danno reciprocamente atto che, al momento, non si ravvisano esigenze eccezionali, tali da comportare l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b), del CCNL 2019-2021, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.
6. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

* al 15% per il lavoro straordinario diurno;
* al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
* al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

1. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
2. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
3. Le parti concordano che il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario per un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico dell’Ente non può superare le 180 ore annue.

Art. 22

Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 53 del CCNL 21 maggio 2018)

1. Il Comune può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, mediante:

1. assunzione, per la copertura dei posti delle aree e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale, all’interno del Piano Integrato di attività e

Organizzazione (PIAO);

1. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico di EQ conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso, onde arrivare comunque all’unità.
3. Il contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale può essere elevato fino ad un ulteriore 10%, in presenza delle seguenti situazioni, a condizione che non venga compromessa l’ordinaria gestione delle attività riferite ai Settori interessati dalla trasformazione del rapporto: in presenza di gravi e documentati situazioni familiari di seguito individuate:

- patologie gravi del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili

- patologie acute o croniche del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente che richiedano assistenza continuativa

- presenza nel nucleo familiare di soggetto inserito in progetti terapeutici di recupero

- etc…

*Il presente comma può essere inserito e completato, nelle parti non compilate, secondo modalità definite di comune accordo dalle parti negoziali in sede di contrattazione integrativa, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, lett. n), del CCNL 2019-2021. Al riguardo si rappresenta l’esigenza che la parte datoriale valuti adeguatamente, in via preventiva, i potenziali effetti di un eventuale aumento del contingente del personale part-time sulla propria organizzazione e capacità operativa.*

1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, sono individuate, se necessario e anche in via temporanea, le posizioni di Elevata Qualificazione che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
2. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, in relazione a quanto stabilito dall’art. 53, comma 7, del CCNL 2016-2018.
3. L’Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al seguente comma 10, oppure nega la stessa qualora:
4. si determini il superamento del contingente massimo previsto dai commi 2 e 3;
5. l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso dipendente, ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
6. in relazione alle mansioni e alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’Ente.
7. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996, e s.m.i..
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 3, viene data la precedenza ai seguenti casi:
9. dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.

81/2015;

1. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
2. dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
3. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
4. necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
5. genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
6. lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
7. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 3.
8. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
9. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al precedente comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.
10. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
11. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

Art. 23

Banca delle ore (art. 33 CCNL 16 novembre 2022)

1. I dipendenti non titolari di incarichi di EQ, ivi compresi quelli a tempo determinato, che intendono aderire alla Banca delle ore, devono manifestare espressamente la propria volontà in tal senso al competente dirigente/responsabile di Settore entro 30 giorni dall’inizio di ciascun anno. Il dipendente è tenuto a confermare l’intenzione di recuperare il lavoro straordinario con il contestuale accantonamento delle relative ore nella Banca entro il giorno 10 di ciascun mese, ovvero a optare entro lo stesso termine per il pagamento integrale come lavoro straordinario. In quest’ultima ipotesi viene liquidata la differenza tra la maggiorazione oraria già percepita e la retribuzione oraria relativa al lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 16 novembre 2022, da corrispondere nel mese successivo a quella della prestazione.
2. In caso di adesione alla Banca delle ore, a ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale nel quale confluiscono le ore di lavoro straordinario - previamente autorizzate dal competente dirigente/responsabile del Settore di appartenenza, entro il limite massimo del *budget* annuo assegnato a ciascun dipendente -, che restano a disposizione per essere utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Il numero massimo di ore annue per ciascun dipendente che può confluire nella Banca delle ore, secondo la disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 2019-2021, è pari a \_\_\_\_\_\_\_.

*Il numero massimo delle ore di cui al presente comma deve essere stabilito in sede di contrattazione integrativa, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, lett.*

*o), del CCNL 16 novembre 2022.*

1. Il Servizio personale è tenuto a contabilizzare individualmente, per ciascun dipendente, le prestazioni straordinarie effettuate nel corso dell’anno da computarsi nell’ambito della Banca delle ore, evidenziandole nei prospetti orari mensili dei lavoratori.
2. E’ previsto un limite minimo, stabilito in mezz’ora, per l’accantonamento e per il recupero.
3. Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività effettuate in occasione di elezioni.
4. Annualmente vengono organizzati incontri tra le parti firmatarie del presente CCI, finalizzati al monitoraggio del proficuo andamento della Banca delle ore e all’assunzione di iniziative tese a non inficiare il buon andamento dell’attività complessiva dell’Ente.
5. Le ore valorizzate dalla Banca delle ore non sono computabili ai fini del conseguimento dei risparmi di cui all'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 16 novembre 2022, e costituiscono economia di bilancio.

Art. 24

Flessibilità dell’orario di lavoro (art 36 CCNL 16 novembre 2022)

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali ad esempio il trasporto scolastico, l’insegnamento nelle scuole comunali, etc.).
2. Fatti salvi i servizi di cui al precedente comma 1, la flessibilità prevede per i dipendenti la possibilità di un’entrata anticipata di 30 minuti e posticipata di 60 minuti rispetto a quella ordinaria. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell’orario flessibile nelle seguenti fasce orarie:

- 9,00 – 13,00;

- 15,30 – 17,30.

*I contenuti del presente comma 2 debbono essere definiti in sede di contrattazione integrativa, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, lett. p), del CCNL 2019-2021. Al riguardo si rappresenta l’esigenza che la parte datoriale valuti adeguatamente, in via preventiva, i potenziali effetti dei contenuti dell’accordo integrativo sulla propria organizzazione e capacità operativa.*

1. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 2 deve essere recuperato dal dipendente entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente/responsabile del Settore.
2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

* beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001, e s.m.i.;
* assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, e s.m.i.;
* siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 del CCNL 16 novembre 2022;
* si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
* siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25

Orario multiperiodale (art. 31 CCNL 16 novembre 2022)

1. Per quanto concerne il regime di lavoro multiperiodale, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 29, comma 4, lettera c), del CCNL 2019/2021, con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, è riconosciuta come attivabile in relazione a prevedibili esigenze di servizio del personale appartenente ai seguenti servizi:

* servizi mensa e trasporto scolastico;
* servizi di manutenzione di parchi e giardini pubblici; - servizi legati in genere ad attività stagionali, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.

*I servizi di cui sopra sono indicati a titolo esemplificativo, e possono ovviamente essere modificati e/o integrati in sede di contrattazione integrativa in relazione alle specifiche esigenze dell’Ente*.

1. Le parti, al momento della sottoscrizione del presente accordo, non ritengono sussistenti esigenze particolari tali da dover comportare il superamento del periodo di 13 settimane.
2. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 26

Servizio mensa e buono pasto (art. 35 CCNL 16 novembre 2022)

1. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è in ogni caso esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
2. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
3. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l’Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del CCNL 2019-2021, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al decreto-legge n. 95/2012, e s.m.i., che fissa in Euro 7,00 il valore massimo del buono pasto. 4. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea presso l’Ente, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo, riceve i buoni pasto dall’Ente utilizzatore, salvo diverso accordo tra lo stesso Ente utilizzatore e l’Ente di appartenenza.

5. Ai sensi dell’articolo 35, comma 10, del CCNL 16 novembre 2022, vengono individuate le seguenti figure professionali che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di mezz’ora, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno:

1. addetti coinvolti nei servizi di Protezione Civile (compresi gli interventi di sgombero neve), a condizione che vengano svolte almeno nn. 7 ore di lavoro;
2. personale dell’area della vigilanza e della Polizia Locale;
3. addetti ai servizi bibliotecari, scolastici, educativi e museali.

**TIT. IX - Personale di polizia locale**

Art. 27 - Indennità servizio esterno

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria o straordinaria in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi ed i disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambiente esterno.
3. Tale indennità spetta, previa attestazione del Comandante/Responsabile della Polizia, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio, di almeno 6 ore giornaliere, con esclusione dei periodi di assenza per qualunque motivo e sarà liquidata il mese successivo a quello dell’effettiva prestazione lavorativa.
4. Per determinare la misura dell’indennità, si deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) effettiva incidenza di ciascuna delle causali che permettono l’erogazione dell’indennità che ne costituiscono il presupposto applicativo nell’ambito delle attività svolte dal dipendente;

b) tempi dello svolgimento delle prestazioni in ambiente esterno, al fine di diversificare l’esposizione esterna ai presupposti indicati dalla norma contrattuale. Qualora il tempo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in servizio esterno risulti inferiore a quello ordinariamente coincidente con la durata della giornata lavorativa deve essere effettuato un corrispondente riproporzionamento dell’indennità. Pertanto, nei casi in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o per la fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra l’intera durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà riproporzionata come di seguito indicato in relazione all’arco temporale di effettivo svolgimento della stessa prestazione lavorativa resa nei servizi esterni.

Le parti stabiliscono che l’importo da erogare sarà così previsto:

servizio espletato in esterno per almeno la metà dell’orario di lavoro: Euro 3,50;

1. Tale indennità potrà essere elevata fino all’importo massimo di Euro 15,00 con il finanziamento degli incentivi derivanti dai proventi di cui agli artt. 142 e 208 CdS, previa redazione di apposito progetto.

Art. 28

Indennità di funzione (art. 97 CCNL 16 novembre 2022)

1. Al personale di Polizia Locale inquadrato nell’area degli Istruttori e nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che non risulti titolare di incarico di EQ, viene riconosciuta un’indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, fino a un massimo di Euro 3.000,00 annui lordi, per dodici mensilità, elevabile a Euro

4.000,00 per il personale inquadrato nell’area dei Funzionari e della EQ.

1. Il valore dell’indennità è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell’Ente, fino a un massimo di Euro 4.000,00 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
2. Le fattispecie alle quali il dirigente/responsabile del servizio di Polizia Locale dovrà fare riferimento, sono le seguenti:
3. responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità che necessitano dell’ausilio di più professionalità;
4. coordinamento di risorse umane;
5. responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 36/2023, purché tali funzioni risultino formalmente assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati;
6. attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
7. gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
8. responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese.

4. L’importo dell’indennità è proporzionato secondo i seguenti criteri, di natura quantitativa e qualitativa:

1. importo sino a Euro 4.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) tutte le condizioni di cui al comma precedente;
2. importo sino a Euro 3.500,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) cinque delle condizioni di cui al comma precedente;
3. importo sino a Euro 3.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’ ***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) quattro delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti dell’***AREA DEGLI***

***ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano tutte le condizioni di cui al comma precedente;

1. importo sino a Euro 2.500,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** quando ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) tre delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti dell’***AREA DEGLI ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano cinque delle condizioni di cui al comma precedente;
2. importo sino a Euro 2.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorrano due delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti dell’***AREA DEGLI ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano quattro delle condizioni di cui al comma precedente;
3. importo sino a Euro 1.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nell’***AREA DEI FUNZIONARI E DELLA EQ*** per i quali ricorra una delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti dell’***AREA DEGLI ISTRUTTORI*** per i quali ricorrano tre delle condizioni di cui al comma precedente.

5. L’indennità di cui al presente articolo:

1. è cumulabile con l’indennità di turno di cui all’art. 30, comma 5, del CCNL 2019-2021;
2. è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6 luglio 1995, e s.m.i.;
3. è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 100 del CCNL 16 novembre 2022;
4. è cumulabile con i compensi correlati alla *performance* individuale e collettiva;
5. non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 84 del CCNL 2019-2021;
6. è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi, con oneri a carico di questi ultimi.

I provvedimenti formali di assegnazione e quantificazione dell’indennità di funzione di cui al presente articolo vengono adottati dal dirigente/responsabile del Settore interessato, sulla base delle risorse stanziate con il CCI.

6. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dalla data di stipula del contratto integrativo, non sono frazionabili, anche in caso di dipendenti assunti con contratto a tempo parziale e vengono erogate mensilmente. È prevista, di norma annualmente, la verifica del permanere delle condizioni che hanno portato al riconoscimento dell’indennità di funzione.

Riepilogo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Area** | **Importo/Criteri art. 26, comma 4** | | | | | |
| ***€ 4.000,00*** | ***€ 3.500,00*** | ***€ 3.000,00*** | ***€ 2.500,00*** | ***€ 2.000,00*** | ***€ 1.000,00*** |
| ***FUNZIONARI ED EQ*** | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ***ISTRUTTORI*** | --- | --- | 6 | 5 | 4 | 3 |

Art. 29

Prestazioni del personale in occasione di attività e iniziative di carattere privato

1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, e s.m.i., e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 32, comma 5, del CCNL 20192021.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo di cui al precedente comma 1 siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui allo stesso comma 1, è riconosciuto al personale un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL 1^ aprile 1999 e all’art. 32, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del CCNL 1^ aprile 1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia dall’Ente.

Titolo X – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI

DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 30

Criteri per il conferimento, la revoca, la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione.

1. Si rinvia alla normativa regolamentare vigente.

Art. 31

Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi

di EQ (art. 7, comma 4, lett. v), CCNL 16 novembre 2022)

1. Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance definisce, secondo i criteri generali dettati dal presente articolo, la metodologia di determinazione ed erogazione annuale della retribuzione di risultato dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di EQ. Tale quota può essere maggiorata, compatibilmente con le capacità di bilancio, annualmente.

*In relazione a quanto stabilito dall’art. 17, comma 4, del CCNL 2019-2021, la percentuale di cui al presente comma 1 non può essere inferiore al 15%.*

1. Ogni risultato atteso è stabilito con riferimento agli obiettivi riportati nell’apposita Sezione del PIAO, ovvero nel Piano della performance negli Enti con meno di 50 dipendenti, e al loro raggiungimento in corso d’anno.
2. Il modello di determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, è sviluppato dal Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* dell’Ente ed è collegato, tra l’altro:
3. agli indicatori di *performance* relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
4. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
5. alla qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate (le modalità con le quali i dirigenti/responsabili titolari degli incarichi di EQ esplicano il loro ruolo per il conseguimento degli obiettivi, in un determinato contesto lavorativo). Spetta al Nucleo di valutazione/OIV, per ogni fattore comportamentale, attribuire una pesatura percentuale in relazione ai comportamenti attesi, in coerenza con la natura e le caratteristiche dell’incarico di Elevata Qualificazione conferito.
6. La valutazione dei risultati avviene sulla base dei dati rilevati eventualmente anche dalle risultanze del controllo di gestione e dalla relazione sintetica del dirigente/responsabile che evidenzia, con appositi indicatori, il livello di adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa intrapresa.

Titolo XI – DISCIPLINE PARTICOLARI

Art. 32

Innovazioni tecnologiche e formazione

1. L’Ente, promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le aree e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia e assume la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
2. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
3. valorizzare il patrimonio professionale presente nell’Ente;
4. assicurare il supporto conoscitivo, al fine di garantire l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
5. assicurare l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
6. favorire la crescita professionale dei lavoratori e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti, in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della implementazione di figure professionali polivalenti;
7. incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica del sostenimento dei processi di cambiamento organizzativo.
8. Con il piano formativo inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), vengono annualmente indicati gli obiettivi di formazione e aggiornamento da conseguire e le risorse finanziarie da impegnare, avuto riguardo a quanto previsto in proposito dall’art. 55, comma 13, del CCNL 2019-2021.
9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti, e i relativi oneri sono a carico dell’Ente.
10. Si conviene che i processi di formazione devono avere carattere di continuità e permanenza, e devono essere attuati con il coinvolgimento di tutto il personale. Devono conseguentemente essere previsti piani di formazione con la programmazione di corsi per tutte le figure professionali.

Art. 33

Misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 7, comma 4, lett. m), CCNL 16 novembre 2022)

1. Le parti concordano affinchè venga data tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali

2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente saranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità per le condizioni di lavoro disagiato, a rischio e di servizio esterno, anche attraverso la costituzione di osservatori epidemiologici, dando altresì attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.

3. L’ente deve coinvolgere, consultare, informare e formare i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione per tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire utenti aggressivi e violenti. I lavoratori impegnati in tali attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

4. L’ente si impegna ad assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dagli adempimenti di cui ai precedenti commi

5. In conformità con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti le parti concordano che sarà verificata la corretta fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari ai dipendenti per espletare la loro attività lavorativa, nonché idonei strumenti di autotutela per la Polizia Locale previsti dal Regolamento della Regione …..

6. L’ente verificherà la corretta installazione della segnaletica di emergenza in tutti i luoghi di lavoro e che, in base al piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, organizzerà almeno una prova di evacuazione all’anno, per ogni ambiente di lavoro, dando comunicazione ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza ed alle rappresentanze sindacali con report contenenti gli esiti e le criticità.

**LE DISAPPLICAZIONI**

Il CCNL 16 novembre 2022 contiene svariati articoli in cui viene menzionata specificamente la disapplicazione di disposizioni recate dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Di seguito si riportano nel dettaglio detti articoli del CCNL 2019-2021, con evidenziate a fianco le disposizioni che gli stessi articoli vanno a disapplicare e - se del caso – a sostituire.

|  |  |
| --- | --- |
| **DISPOSIZIONI RIPORTATE DAL CCNL 16**  **NOVEMBRE 2022** | **CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEI**  **PRECEDENTI CCNL DISAPPLICATE** |
| Art. 3 “Obiettivi e strumenti relazioni sindacali” | Disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 4 “Informazioni” | Disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 5 “Confronto” | Disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 6 “Organismo paritetico per l’innovazione” | Disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti e materie” | Disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 8 “Contrattazione collettiva integrativa:  tempi e procedure” | Disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 9 “Clausole di raffreddamento” | Disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 10 “Diritto di assemblea” | Disapplica e sostituisce l’art. 56 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 21 “Disapplicazioni” | Disapplica la disciplina dei seguenti articoli:  - art. 3 del CCNL 31.03.1999, come modificato dall’art. 12 del CCNL  21.05.2018;   * artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del CCNL 21.05.2018; * Allegato A “Declaratorie” del CCNL   31.03.1999. |
| Art. 22 “Gestione delle risorse umane nelle | Disapplica e sostituisce l’art. 13 del CCNL |

|  |  |
| --- | --- |
| Unioni dei Comuni” | 22.01.2004 |
| Art. 23 “Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione” | Disapplica e sostituisce l’art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l’art. 17, comma 6, del  CCNL 21.05.2018 |
| Art. 24 “Contratto individuale di lavoro” | Disapplica e sostituisce l’art. 19 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 25 “Periodo di prova” | Disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 26 “Ricostituzione del rapporto di lavoro” | Disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL 14.09.2000, come integrato dall’art. 17 del  CCNL 05.10.2001 |
| Art. 27 “Fascicolo personale” | Disapplica e sostituisce l’art. 21 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 29 “Orario di lavoro” | Disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 30 “Turnazioni” | Disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL  21.05.2018 |
| **DISPOSIZIONI RIPORTATE DAL CCNL 16**  **NOVEMBRE 2022** | **CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEI**  **PRECEDENTI CCNL DISAPPLICATE** |
| Art. 31 “Orario multiperiodale” | Disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 32 “Lavoro straordinario” | Disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 33 “Banca delle ore” | Disapplica e sostituisce l’art. 38-bis del  CCNL 14.09.2000 |
| Art. 34 “Pausa” | Disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 35 “Servizio mensa e buono pasto” | Disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e l’art. 13 del CCNL  09.05.2006 |
| Art. 36 “Orario di lavoro flessibile” | Disapplica e sostituisce l’art. 27 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 38 “Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono” | Disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL  21.05.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 39 “Disciplina delle ferie fruibili ad ore” | Disapplica e sostituisce l’art. 29 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 40 “Permessi retribuiti” | Disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 41 “Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari” | Disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 42 “Permessi brevi” | Disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del  CCNL 21.05.2018 |
| Art. 43 “Congedi per le donne vittime di violenza” | Disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 44 “Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” | Disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 45 “Congedi dei genitori” | Disapplica e sostituisce l’art. 43 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 46 “Diritto allo studio” | Disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 47 “Congedi per la formazione” | Disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 48 “Assenze per malattia” | Disapplica e sostituisce l’art. 36 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 49 “Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio” | Disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 50 “Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita” | Disapplica e sostituisce l’art. 37 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 51 “Altre aspettative previste da disposizioni di legge” | Disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 52 “Norme comuni sulle aspettative” | Disapplica e sostituisce l’art. 42 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 53 “Servizio militare” | Disapplica e sostituisce l’art. 47 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 54 “Principi generali e finalità della formazione” | Disapplica e sostituisce l’art. 49-bis del  CCNL 21.05.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 55 “Destinatari e processi della formazione” | Disapplica e sostituisce l’art. 49-ter del  CCNL 21.05.2018 |
| **DISPOSIZIONI RIPORTATE DAL CCNL 16**  **NOVEMBRE 2022** | **CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEI**  **PRECEDENTI CCNL DISAPPLICATE** |
| Art. 57 “Trattamento di trasferta” | Disapplica e sostituisce l’art. 41 del CCNL 14.09.2000, come integrato dall’art. 16-bis del CCNL 05.10.2001 e l’art. 70-octies del  CCNL 21.05.2018 |
| Art. 58 “Copertura assicurativa” | Dal 01.04.2023 disapplica e sostituisce l’art. 43 del CCNL 14.09.2000 |
| Art. 59 “Patrocinio legale” | Disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 60 “Contratto di lavoro a tempo determinato” | Disapplica e sostituisce l’art. 50 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 61 “Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato” | Disapplica e sostituisce l’art. 51 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 62 “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” | Disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 70 “Disapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro” | Dalla data di entrata in vigore della disciplina del Titolo VI del CCNL 16.11.2022, disapplica le disposizioni recate dall’art. 1 del CCNL 14.09.2000. Fino alla scadenza dei progetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 70/1999, sono fatti salvi gli accordi di telelavoro sottoscritti alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL 16.11.2022 e il corrispondente trattamento economico in godimento, in base alla disciplina previgente |
| Art. 71 “Obblighi del dipendente” | Disapplica e sostituisce l’art. 57 del CCNL  21.05.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 72 “Codice disciplinare” | Disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 74 “Nozione di retribuzione” | Disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL  09.05.2006 |
| Art. 75 “Tredicesima mensilità” | Disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL  09.05.2006 |
| Art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” | Dal 1^ gennaio 2023 disapplica le clausole dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate dallo stesso art. 79 del  CCNL 16.11.2022 |
| Art. 80 “Fondo risorse decentrate: utilizzo” | Dal 1^ gennaio 2023 disapplica le clausole dell’art. 68 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate dallo stesso art. 80 del  CCNL 16.11.2022 |
| Art. 81 “Differenziale del premio individuale” | Disapplica e sostituisce l’art. 69 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 82 “Welfare integrativo” | Disapplica e sostituisce l’art. 72 del CCNL  21.05.2018 |
| Art. 83 “Trattenute per scioperi brevi” | Disapplica e sostituisce l’art. 44 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 84 “Indennità per specifiche responsabilità” | Disapplica e sostituisce l’art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018 |
| **DISPOSIZIONI RIPORTATE DAL CCNL 16**  **NOVEMBRE 2022** | **CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEI**  **PRECEDENTI CCNL DISAPPLICATE** |
| Art. 86 “Personale docente delle scuole dell’infanzia” | Disapplica e sostituisce gli artt. 30 e 33 del CCNL 14.09.2000. Disapplica altresì, limitatamente alla disciplina del precitato art. 33 del CCNL 14.09.2000, l’art. 7 del  CCNL 05.10.2001 |
| Art. 87 “Personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia” | Disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 88 “Personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali” | Disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 89 “Personale addetto al sostegno operante nelle scuole statali” | Disapplica e sostituisce l’art. 32-bis del CCNL 14.09.2000 nonché, limitatamente alla disciplina dello stesso art. 32-bis del CCNL 14.09.2000, l’art. 7 del CCNL  05.10.2001 |
| Art. 90 “Personale docente dei centri di formazione professionale” | Disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL  14.09.2000 |
| Art. 97 “Indennità di funzione” | Disapplica e sostituisce l’art. 56-sexies del  CCNL 21.05.2018 |
| Art. 98 “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” | Disapplica e sostituisce l’art. 56-quater del  CCNL 21.05.2018 |
| Art. 100 “Indennità di servizio esterno” | Disapplica e sostituisce l’art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018 |

(il/la Dipendente)